



CITTÀ DI NARNI

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 163

UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI
N. 81 DEL 01-09-2020

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' DI STRADA DELLO STABILIMENTO E STIFONE CENTRO.

L'anno duemilaventi addì uno del mese di settembre,

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che durante questo periodo estivo si è constatato che il sito turistico delle Mole e il centro di Stifone sono molto frequentati da turisti e residenti del Comune, soprattutto nei fine settimana;
- CHE** per esigenze di viabilità, ed al fine di evitare situazioni di pericolo è opportuno istituire un senso unico sulla Strada di accesso al sito delle Mole e di far accedere solo i pedoni al centro storico di Stifone;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 107, comma 3 lett. i) del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

per i motivi in premessa citati, di apportare le seguenti modifiche alla viabilità:

1. nei giorni 4-5-6-11-12-13-18-19-20 Settembre 2020 nella fascia oraria 07:00-21:00:
 - In tutta **Strada dello Stablimento**, è istituito il **senso unico, dall'incrocio con la Strada Ortana (Km. 39+850) con direzione della Stazione ferroviario di Nera Montoro;**

- Lungo il lato destro della **Strada dello Stablimento**, è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, compresi i possessori di permesso invalidi, eccetto i mezzi di polizia e soccorso.

2. **Dalle 08:00 del 04.09.2020 alle 24:00 del 30.09.2020 in Via Stifone Centro**, è **istituito il divieto di transito a tutti i veicoli**, eccetto residenti di mezzi di polizia e soccorso.

Le limitazioni previste dalla presente ordinanza potranno essere posticipate e/o revocate dal Comando Polizia Locale qualora lo ritenesse necessario.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Dirigente
f.to FLORI PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.